

Al Sig. Presidente della Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato, Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Dott. Massimiliano Fedriga.

Oggetto: Regole per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi ai fini del conseguimento della Laurea della professione sanitaria di Osteopatia – valutazione della figura del Massaggiatore e Capo bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (Massoterapista) con il titolo di Osteopata conseguito successivamente.

La Federazione Italiana Massoterapisti, F. I.M.O.S. è riconosciuta ufficialmente al n. 1428 dell'agenzia delle Entrate, al n. 109 nell'elenco istituito dalla Regione Lombardia ed inoltre è in atto l'iscrizione, con protocollo n. 84824, al Registro Unico Nazionale del Ministero del Lavoro. La F.I.M.O.S. è fra le Associazioni più rappresentative dell'operatore sanitario, Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici, denominato dalla Commissione Europea: Massoterapista e Idroterapista, in sintesi MCB. La figura è stata istituita dallo Stato nel 1927 e regolamentata nel 1928, quale Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie, l'esercizio della professione comprende nel proprio profilo, fra l'altro: *massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del Corpo Umano*. Nel 1934 con il Testo Unico delle Leggi Sanitarie all' Art. 99/141, la figura è soggetta a vigilanza sanitaria, pertanto, viene ulteriormente qualificata come operatore sanitario *autorizzato a quegli atti per i quali si concreta la loro Arte Ausiliaria delle professioni sanitarie*. Riteniamo opportuno aggiungere che il riconoscimento ed il rilascio del titolo abilitante e l'organizzazione dei percorsi formativi è stato demandato alle Regioni a seguito del DPR 15 gennaio 1972 n.10.

Abbiamo accertato che oltre il 30% degli iscritti, conseguito il titolo di massoterapista, ha proseguito la propria formazione iscrivendosi al percorso triennale/ quadriennale di Osteopatia ed in possesso di detto titolo, svolgono regolarmente la professione di Osteopata.

Con la legge 11 gennaio 2018 n. 3 (Lorenzin) e con il successivo Dpr 7 luglio 2021 n. 131 l'Osteopata è stato riconosciuto professione sanitaria.

Ora, preso atto del Parere del Consiglio Superiore della Sanità e dell'Accordo Stato Regioni, ci si appresta a riconoscere i percorsi attuati dalle varie scuole di osteopatia, che hanno operato sul territorio nazionale, ai fini di valutare i titoli pregressi di Osteopata, conseguiti con un esame finale di un corso di formazione di almeno tre anni.

Per professionisti in possesso del titolo di base: diploma di scuola secondaria superiore, un monte ore di almeno 2400 ore (pari a 96 CFU) e un tirocinio pratico di almeno 1000 ore (pari a 40 CFU)
Per coloro che sono in possesso di una laurea abilitante all'esercizio di una professione sanitaria, si ritiene idonea anche la laurea in Scienze Motorie, un monte ore di almeno 1500 ore (pari a 60 CFU) ed un tirocinio di almeno 1000 ore (pari a 40 CFU)

Il Titolo di Qualifica Abilitante all'esercizio dell'Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di Massaggiatore e cb degli Stabilimenti Idroterapici (Massoterapista e Idroterapista), si consegue

FEDERAZIONE ITALIANA MASSOTERAPISTI OPERATORI SPORTIVI

Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie

Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici

Bergamo - Via Borgo Palazzo, 36 | segreteria@fimos.it | fimos.it@pec.it | tel. 0356011402

presso Un Ente Formativo accreditato dalle Regioni (in particolare Regione Lombardia con Decreto N. 10043 del 06/10/2009) a seguito di un percorso formativo biennale post diploma di scuola secondaria superiore : il percorso è della durata di 1000 ore ed il tirocinio di 200 ore da svolgersi in strutture sanitarie.

Oppure, dopo una laurea sanitaria o laurea in scienze motorie, il percorso formativo è della durata di 550 ore ed il tirocinio di 200 ore in strutture sanitarie.

Detti professionisti, come evidente, vengono formati e operano in ambito sanitario, sia come libero professionista che in strutture sanitarie pubbliche e private da 15 anni.

Si riporta nuovamente che nel profilo, determinato dalla legge dello stato del 31/05/28 n. 1334 e nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934, art. 99 e 140, oltre alle mansioni specifiche del massaggio terapeutico esercitano *massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del Corpo Umano*.

Il piano di studi del percorso formativo contempla fra le varie materie, le seguenti discipline di base: anatomia umana, fisiologia, patologia generale clinica e ortopedica, farmacologia, dietetica, igiene massaggio terapeutico, scienze osteopatiche, terapia fisica strumentale, anatomia topografica del massaggio.

Inoltre, il tirocinio pratico presso strutture sanitarie comprende manovre pratiche meccaniche nell'ambito dell'apparato muscolo-scheletrico.

Da quanto esposto si ritiene che il titolo di MCB abbia tutti i requisiti, avvalorati, confermati e certificati da un ente pubblico, la Regione, preposta al controllo, pertanto, con maggior garanzia di un titolo riconosciuto quale titolo pregresso ad integrazione del percorso formativo di Osteopata.

In entrambi i casi, sia nel percorso attuato con il possesso del diploma di maturità (scuola secondaria superiore) che con la laurea sanitaria si ritiene si debba riconoscere: nel primo caso, nelle 2400 ore post diploma , 1000 ore svolte nel corso MCB (pari a 40 CFU) e nelle 1000 di tirocinio le 200 ore (pari a 8 CFU), mentre nel secondo caso, nelle 1500 ore post laurea, le 550 ore svolte nel corso per MCB (pari a 22 CFU) e nelle 1000 di tirocinio, 200 ore (pari a 8 CFU).

La federazione F.I.M.O.S. preso atto dell'accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo del 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed in particolare i criteri per la valutazione dell'esperienza professionale e per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Osteopata.

Preso atto del Art. 5 comma 2 e 3, per essere ammessi all'esame di abilitazione di cui al comma 1, possono essere dimostrate le competenze mediante la procedura di riconoscimento dei CFU, già

acquisti con la laurea, all'esercizio di una professione sanitaria abilitante, o titolo equipollente, nel caso specifico possono essere equiparati anche i Massaggiatori e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (Massoterapista).

Per quanto riguarda i tirocini ... *può essere valutata anche l'esperienza lavorativa riconducibile alle attività professionali previste dal profilo dell'operatore sanitario Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici. La predetta esperienza, per essere oggetto di valutazione, deve essere stata svolta per almeno 36 mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n. 3...* Come previsto all'Art. 1, punto 3 dell'Accordo.

Ci si augura che questi professionisti divenuti indispensabili in ambito sanitario, abilitati all'esercizio della Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie, avendo integrato, oltre alle competenze e capacità acquisite nel proprio percorso formativo, le conoscenze e abilità teorico pratiche nello specifico profilo professionale della professione sanitaria dell'Osteopata, abbiano la possibilità di veder gratificato il lungo percorso formativo consolidato.

La Federazione è a disposizione per ogni informazione e chiarimento normativo.

Distinti Saluti

Bergamo, 3 novembre 2025

Il Presidente Nazionale della Federazione Massoterapisti
Prof Gianfranco Bresciani

